



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta,13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsaferrvie.it
sg.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

Roma, 01 Febbraio 2019
Prot. 23/SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett.li

Società Trenitalia S.p.A.:

Amministratore Delegato *Ing. Orazio Iacono*

e, p.c. Commissione di Garanzia L.146/90

Gruppo F.S.I. S.p.A.:

Amministratore Delegato F.S. S.p.A. *Dott. Gianfranco Battisti*

Direttore Centrale RUO *Dott. Riccardo Pozzi*

Oggetto : Norme tecniche dello sciopero nazionale del personale del settore Commerciale della società Trenitalia dalle ore 3.00 di venerdì 08 febbraio 2019 alle ore 2.00 di sabato 09 febbraio 2019

In allegato si trasmettono le norme tecniche dello sciopero in oggetto.

Segnaliamo inoltre che la sentenza di Cassazione n 12811 del 3 giugno 2009 - qualora ve ne fosse stato bisogno - ha confermato il divieto di sostituire il personale scioperante con dirigenti e/o superiori gerarchici.

Per quanto sopra, la scrivente diffida le Società in indirizzo a porre in atto tale condotta, nonché ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti lo sciopero, iniziative formali e/o informali tendenti a conoscere preventivamente l'adesione o meno dei lavoratori allo sciopero e qualsiasi altra forma di "pressione" sul personale.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

**20
ANNI**

Norme Tecniche

**Sciopero nazionale personale del settore Commerciale della società Trenitalia
dalle ore 3.00 di venerdì 08 febbraio 2019 alle ore 2.00 di sabato 09 febbraio 2019**

A. Personale rientrante nel punto a dell'articolo 2 dell'accordo del settore ferroviario del 23 novembre 1999 – il PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA E ALL'ANTIEVASIONE, NON ESSENDO COLLEGATO DA NESSO DI STRUMENTALITÀ ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, NON È ASSOGETTATO A COMANDI E NON GARANTISCE SERVIZI INDISPENSABILI DETTO PERSONALE SCIOPERA, QUINDI, PER L'INTERA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI VENERDÌ 08 FEBBRAIO 2019

B. Personale rientrante nel punto B dell'articolo 2 dell'accordo del settore ferroviario del 23 novembre 1999 – il PERSONALE DI ASSISTENZA ALLA CLIENTELA, ESSENDO COLLEGATO CON NESSO DI STRUMENTALITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, QUALORA COMANDATO DOVRÀ GARANTIRE I SERVIZI MINIMI INDISPENSABILI.

IL PERSONALE NON COMANDATO SCIOPERA PER L'INTERA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI VENERDÌ 08 FEBBRAIO 2019

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall'allegato sui servizi minimi essenziali L.146/90 all'accordo nazionale del 23.11.99 come integrato dall'accordo del 18.04.2001

2. Personale comandato e sostituzioni

I comandi vengono disposti dalla Società e comunicati per iscritto (M40) agli interessati con adeguato anticipo e con l'indicazione del turno assegnato.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti) in conformità ai programmi di assistenza, nonché di sostituire il personale comandato.

Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, **il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione.**

Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione del servizio di informazione alla Clientela.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione lavorativa nell'ambito dell'unità produttiva.



3. NORME PARTICOLARI

1.1. **Biglietterie.** Così come previsto dalla Delibera 3/129 del 09 settembre 2003 il personale di vendita rientra tra le attività **non collegate con nesso di strumentalità tecnico / organizzativa** alla circolazione dei treni di cui comma a dell'art. 2 dell'accordo sui servizi minimi del 23.11.1999. **Pertanto sciopera per l'intera prestazione lavorativa di venerdì 08 febbraio 2019.**

L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. Qualora, in impianti privi di uffici/sportelli di informazione, accoglienza e assistenza, detto personale venga comandato in tali attività si asterrà, comunque, dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

1.2 **Customer Care/Assistenza.** Le attività svolte dal personale di Assistenza rientrano tra quelle collegate da nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni di cui al comma b dell'art. 2 dell'accordo del 23.11.1999. Tale personale, se **comandato** come previsto dall'accordo del 23.11.1999, dovrà assicurare esclusivamente l'informazione e l'assistenza alla clientela, pertanto sono escluse le attività, anche se residuali, riguardanti altri servizi commerciali (vendita). **Tutto il restante personale di Assistenza alla Clientela, NON COMANDATO, si asterrà dal lavoro per l'intera prestazione di venerdì 8 febbraio 2019.**

**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETARIA GENERALE

**20
ANNI**